Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 settembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *giugno* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1971
registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 77

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

BOZZINI Andrea, nato a Piacenza il 15 maggio 1911, tenente 26° reggimento artiglieria - Divisione « Pavia ». — « Comandante di batteria avendo avuto gli altri pezzi colpiti, si recava all'unico rimastogli sotto un violento fuoco di controbatteria perchè, in un momento critico dell'azione, la sua presenza infondesse ai serventi la volontà assoluta di resistere al nemico che già minacciava da vicino l'occupazione della posizione. Riusciva nell'intento con il suo esempio valoroso, noncurante del grave pericolo che gli sovrastava. Ufficiale di provata capacità e forte rendimento ». — El Hemein (A.S.), 14-17 luglio 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

GHEBREAMLAC Ghebremariam, ex B. Basci XXV battaglione coloniale - 4ª compagnia. — « Comandante di buluc fucilieri, trovatosi di fronte a preponderanti forze nemiche, che tentavano un'azione sul fronte, resisteva con i soli suoi uomini, contrassaltando a bombe a mano, fino al sopraggiungere dei rinforzi ». — Amba Ras (Gondar), 20 agosto 1941.

PLESCIA Michelangelo, nato a Piana dei Greci (Palermo) il 2 febbraio 1920, sergente 60° reggimento artiglieria - 8° battaglione. — « Capo pezzo di un pezzo da 20 m/m, sotto intenso mitragliamento della caccia nemica, benchè colpito dalle prime raffiche perseverava nelle sue mansioni sino all'esaurimento delle munizioni, incurante del mitragliamento nemico e delle ferite riportate » — Gondar, 4 agosto 1941.

(8316)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **784.**

Modificazioni allo statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale vengono apportate le modifiche agli articoli 25, 27 e 30 ed inserito l'art. 25-*bis* e due norme transitorie allo statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 106. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **785.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione gabinetto di lettura e società d'incoraggiamento, con sede in Padova.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società di cultura e di incoraggiamento, con sede in Padova, assume la denominazione di Associazione gabinetto di lettura e società di incoraggiamento, di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971, n. **786.**

Estinzione dell'ospedale « Costanza Garibaldi », con sede in Riofreddo.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'ospedale « Costanza Garibaldi », con sede in Riofreddo (Roma), viene dichiarato estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza, con l'obbligo, a carico di quest'ultimo, di assicurare l'attività assistenziale finora svolta nei locali dell'ospedale sotto forma di ambulatorio e consultorio dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Regolamento per il funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

La nomina dei membri della commissione tecnica centrale di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avviene con decreto ministeriale ogni quadriennio e i membri stessi possono essere confermati.

Art. 2.

La convocazione della commissione tecnica centrale è fatta dal presidente o da un suo delegato.

L'esame preliminare di ciascun affare posto all'ordine del giorno è affidato ad uno o più componenti della commissione, i quali presentano una relazione scritta.

Il presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri a presiedere la riunione qualora questa rivesta carattere tecnico o istruttorio.

Le riunioni della commissione tecnica centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque membri e le relative delibere sono validamente adottate con almeno cinque voti favorevoli.

Art. 3.

Prima della emanazione delle delibere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 della citata legge saranno interpellate per iscritto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

Art. 4.

La commissione tecnica centrale delibera in merito alle questioni previste nella lettera *c*) dell'art. 6 della citata legge determinando le tariffe di redditi dominicali corrispondenti alle particolari qualità di coltura sulla base delle segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali e conformemente al parere espresso dalla commissione censuaria centrale.

La commissione tecnica centrale in ottemperanza al compito di cui alla lettera *d*) del citato art. 6 della legge fornisce alle commissioni tecniche provinciali pareri ed indicazioni in merito agli eventuali quesiti sollevati dalle commissioni stesse.

Le deliberazioni adottate a norma dell'art. 6, lettere *b*) e *c*) della citata legge sono comunicate tempestivamente al prefetto della provincia interessata che provvede a darne pubblicazione mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 5.

Almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, primo comma, della citata legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invita le commissioni tecniche provinciali che non abbiano già trasmesso le deliberazioni adottate a provvedere alla determinazione delle tabelle dell'equo canone per le zone di rispettiva competenza.

La commissione tecnica centrale, qualora le commissioni provinciali non provvedano agli adempimenti di loro competenza nei termini di legge, provvede in via sostitutiva a termine dell'art. 6, lettera *b*) della legge stessa. La commissione può altresì convalidare le deliberazioni delle commissioni provinciali adottate oltre i termini predetti.

Con le stesse formalità il potere sostitutivo della commissione tecnica centrale si esercita anche per quanto attiene agli adempimenti di cui all'art. 5 della stessa legge.

Art. 6.

Per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente articolo il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura della provincia interessata fornisca alla commissione tecnica centrale i necessari elementi di giudizio.

Art. 7.

E' costituito un ufficio di segreteria della commissione tecnica centrale composto da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo, da un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico, da un impiegato della carriera di concetto, da un impiegato della carriera esecutiva e da una stenodattilografa.

Il capo della divisione contratti agrari presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli esercita le funzioni di capo della segreteria della commissione tecnica centrale.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro: NATALI

(8256)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Nomina di quattro membri supplenti in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 17976 del 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 98, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Gaetano Lo Coco, consigliere della Corte di appello di Palermo, il dott. ing. Santi Du Chaliot, ispettore generale del genio civile, il dott. ing. Enrico Maggiulli, ingegnere capo del genio civile, il dott. ing. Antonio Capritti, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e il dottor ing. Giuseppe Lo Bianco, libero professionista, sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitolati degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 196

(8345)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale orientata » « Monte Mottac », in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel settore nord-occidentale della foresta demaniale S. Bernardino in provincia di Novara, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra gli altri, il vasto territorio di « Monte Mottac » situato nei comuni di Trontano, Malesco e S. Maria Maggiore, di ha. 2410 posto ad altitudine che si aggira da m. 1000 ad oltre m. 2000 s.l.m., che si sviluppa, come indicato nella carta I.G.M. in scala 1:25.000, foglio n. 15 II S.E. (Premosello) e II N.E. (Trontano) e foglio n. 16 III S.O. (M. Zeda), su un'estesa fascia racchiusa tra Punta Pozzolo (m. 2081) e Pizzo Desen (m. 2071) ad occidente; Costa Torriggia, Passo Biordo, Costa Nera, a settentrione; Pizzo dei Diosi (m. 2161), Costoni di Bocche di Scaredi (m. 2181), ad oriente; Bocche di Campo (m. 1994), Cima Pedum (m. 2111), La Piana (m. 959), rio Fiorina e Val Gabbio, a meridione; che tale territorio, adiacente alla riserva naturale integrale di Val Grande, di cui costituisce una fascia di protezione, è di notevole importanza dal punto di vista botanico-ecologico, ed è considerato un campione unitario rappresentativo degli orizzonti vegetazionali delle Alpi centrali italiane;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi e relazioni di preminente interesse ai fini della protezione e conservazione della natura;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Monte Mottac », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale S. Bernardino in provincia di Novara, esattamente individuata nella planimetria al 25.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel Condino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1971 il comune di Castel Condino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8517)

Autorizzazione al comune di Tres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1971 il comune di Tres (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 972.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8518)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8521)

Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pesaro e Urbino n. 8239 in data 30 giugno 1971 l'Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Urbino, via Saffi, angolo via Breve del prezzo di L. 25.000.000.

(8243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 17 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	613,68	613,68	613,62	613,68	613,50	613,60	613,65	613,68	613,68	613,60
Dollaro canadese	605,60	605,60	605 —	605,60	603,50	604,90	605,55	605,60	605,60	605,50
Franco svizzero	153,96	153,96	153,94	153,96	153,90	153,95	153,88	153,96	153,96	153,95
Corona danese	84,04	84,04	84,02	84,04	83,20	83,90	84,02	84,04	84,04	84 —
Corona norvegese	89,065	89,065	88,94	89,065	88,50	88,80	89,05	89,065	89,06	89 —
Corona svedese	121,04	121,04	121 —	121,04	120,60	120,95	121,02	121,04	121,04	121 —
Fiorino olandese	179,19	179,19	179,15	179,19	178,90	179,10	179,17	179,19	179,19	179,17
Franco belga	12,783	12,783	12,7625	12,783	12,74	12,77	12,7815	12,783	12,78	12,78
Franco francese	111,16	111,16	111,135	111,16	111,20	111,20	111,19	111,16	111,16	111,20
Lira sterlina	1516 —	1516 —	1514,75	1516 —	1515 —	1515,50	1515,90	1516 —	1516 —	1516 —
Marco germanico	182,25	182,25	182,20	182,25	181,60	182,10	182,18	182,25	182,25	182,25
Scellino austriaco	25,1575	25,1575	25,14	25,1575	25,05	25,12	25,155	25,1575	25,15	25,15
Escudo portoghese	22,52	22,52	22,55	22,52	22,50	22,45	22,50	22,52	22,52	22,50
Peseta spagnola	8,867	8,867	8,865	8,867	8,80	8,88	8,8675	8,867	8,86	8,86

Media dei titoli del 17 settembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
» 5 % (Ricostruzione)	92 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,025
» 5 % (Città di Trieste)	92 —
» 5 % (Beni esteri)	90,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,75
» 5,50 % » » 1968-83	89,275
» 5,50 % » » 1969-84	94,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	613,665
Dollaro canadese	605,575
Franco svizzero	153,92
Corona danese	84,03
Corona norvegese	89,057
Corona svedese	121,03
Fiorino olandese	179,18
Franco belga	12,782
Franco francese	111,175
Lira sterlina	1515,95
Marco germanico	182,215
Scellino austriaco	25,156
Escudo portoghese	22,51
Peseta spagnola	8,867

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° marzo 1971 al 30 giugno 1971.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 1°-3-1971 al 16-3-1971	dal 17-3-1971 al 22-3-1971	dal 23-3-1971 al 31-3-1971	dal 1°-4-1971 al 30-4-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	88,75	91,70	94,35	92,45
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	88,75	91,70	94,35	92,45
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	88,75	91,70	94,35	92,45
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . .	88,75	91,70	94,35	92,45
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	88,75	91,70	94,35	92,45

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 1°-5-1971 al 5-5-1971	dal 6-5-1971 al 27-5-1971	28-5-1971	dal 29-5-1971 al 30-6-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	92,50	95,35	90,95	87,70
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	92,50	95,35	90,95	87,70
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	92,50	95,35	90,95	87,70
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . .	92,50	95,35	90,95	87,70
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	92,50	95,35	90,95	87,70

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 837/68, modificato dal Regolamento C.E.E. n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(7333)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per la ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale, il 36°. anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un'anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa (Aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre seguenti categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'Aeronautica militare invocanti l'attribuzione del maggiore limite di età, grado ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di 2, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi, 1ª sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno, irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comune del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio della produzione delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, alle ore 08.00, secondo il seguente diario:

17 novembre 1971: amministrazione e contabilità generale dello Stato;

18 novembre 1971: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, ed i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà messo un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) due punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20, quattro punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a cinque anni, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da 1 a 5 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi e candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della «dichiarazione integrativa». Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiale in servizio permanente o militari volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1971
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 372

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed inversi. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti. Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio generalità quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzi dei trasporti aerei.

Ragioneria.

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazione. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-maestro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giudirica e sociale.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico diritto e interesse.
Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.
Interpretazione della legge e analogia.
Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.
Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.
Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.
Servitù prediali.
Possesso.
Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.
Contratto in generale.
Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fidejussione, transazione.
Promesse unilaterali.
Fatti illeciti.
Trascrizione.
Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
Prescrizione e decadenza.
Impresa in generale, impresa commerciale.
Società in generale — società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.
Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e consorzi.
Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.
Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegni circolari.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di Stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Présidente della Repubblica - Parlamento strutture e funzioni - Governo - Corte costituzionale - Magistratura e consiglio superiore della magistratura.
Legge formale - decreti e regolamenti.
Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Consiglio di Stato - Corte dei conti.
Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.
Comuni - provincie - regioni come enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.
Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato.
I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale: beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare.
Nozioni sui contratti dello Stato.
Il controllo finanziario dell'amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali.
Il bilancio dello Stato; anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio, esecuzione del bilancio.
Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese.
Il rendimento dei conti dello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati: controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.
Le responsabilità nell'amministrazione dello Stato; responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.
Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamenti. Attività economica e scienza economica. Il metodo della scienza economica.
Bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.
Beni economici Classificazione dei beni economici.
Utilità. Utilità marginale, totale e differenziale. Legge dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate.
Produzione. Consumo. Capitale e risparmio. Concetto di impresa e costo di produzione.
Teoria del prezzo. Lo scambio.
Concetto e presupposti fondamentali.
Concetto di merce e di mercato. Il prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in periodi brevi. Il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato.
Il reddito in micro e macroeconomia. L'interesse. La rendita fondiaria, il salario e il profitto.
Interdipendenza dei prezzi ed equilibrio economico generale.
Moneta. Concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo o argenteo. La moneta cartacea.
Il credito. Banche di deposito e sconto. Gli Istituti di emissione. Il mercato finanziario.
Il sistema bancario.
Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.
Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto.
Sviluppo economico e fluttuazioni economiche.
La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

I fenomeni finanziari e loro fondamenti. Attività finanziaria e scienza finanziaria.
Bisogni pubblici e loro caratteristiche. Bisogni e servizi pubblici. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Spese pubbliche. Classificazioni ed effetti economici e sociali delle spese pubbliche.
Entrate pubbliche. Classificazione: prezzi quasi privati, prezzi pubblici, tasse, imposte e contributi.
Teoria generale dell'imposta. Concetto ed elementi dell'imposta. Classificazione delle imposte. Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte.
Imposizione diretta. Imposta sul reddito dei terreni; imposta sul reddito dei fabbricati; imposta sui redditi della ricchezza mobiliare. Imposta sul reddito complessivo e imposta sul patrimonio.
Imposizione indiretta. Imposte sul consumo e imposte sui trasferimenti della ricchezza.
Le entrate straordinarie. Imposte straordinarie. Prestiti pubblici e emissione di carta moneta.
Cenni sulla finanza locale.
Il sistema tributario italiano e il contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

(Modello di domanda in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . .

(codice postale) . . (provincia di .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'istituto (o la scuola) di . . . nell'anno . . ,

di trovarmi nella seguente posizione militare (4)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

. lì . .

(data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(8459)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. ten. CC. cpl. Garofalo Sergio, nato il 24 gennaio 1942 . . . . punti 41,75
2. ten. CC. cpl. Barillari Domenico, nato il 16 marzo 1944 . . . . » 40,15
3. ten. CC. cpl. Chierego Carlo, nato il 30 giugno 1943 . . . . » 39,95
4. ten. CC. cpl. Consalvi Benedetto, nato il 1° gennaio 1944 . . . . » 39,75
5. s.ten. CC. cpl. Ricotti Marco, nato il 13 febbraio 1945 . . . . » 39,50
6. ten. CC. cpl. Rocca Umberto, nato il 1° giugno 1940 . . . . » 38,35
7. s.ten. CC. cpl. Petraccini Adrio, nato il 5 gennaio 1948 . . . . » 37.10
8. s.ten. CC. cpl. Petraccini Valerio, nato il 5 gennaio 1948 . . . . » 36,95
9. s.ten. CC. cpl. Basso Alessandro, nato il 1° gennaio 1944 . . . . » 36,40
10. ten. CC. cpl. Minopoli Pietro, nato il 24 luglio 1946 . . . . » 36,30
11. ten. CC. cpl. Mannelli Gaspare, nato l'8 ottobre 1941 . . . . » 36,10
12. s.ten. CC. cpl. Egidi Giovanni, nato il 20 agosto 1944 . . . . » 36,05
13. ten. CC. cpl. Comini Alfredo, nato il 19 luglio 1943 . . . . » 35,95
14. ten. CC. cpl. Di Rienzo Aldo, nato il 2 ottobre 1940 . » 35,70
15. s.ten. CC. cpl. Milillo Gianfranco, nato il 24 giugno 1948 » 35,65
16. ten. CC. cpl. Fiorentino Dario, nato il 6 luglio 1946 . » 35,35
17. s.ten. CC. cpl. Piroddi Enzo, nato il 25 luglio 1947 . » 34,90
18. s.ten. CC. cpl. Ruffino Alessandro, nato il 12 luglio 1945 . . . . » 33,50
19. s.ten. CC. cpl. Saggioro Pietro, nato il 1° agosto 1942 . . . . » 33,35

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Garofalo Sergio . . . . punti 41,75
2) Barillari Domenico . . . . » 40,15
3) Chierego Carlo . . . . » 39,95
4) Consalvi Benedetto . . . . » 39,75
5) Ricotti Marco . . . . » 39,50
6) Rocca Umberto . . . . » 38,35
7) Petraccini Adrio . . . . » 37,10
8) Petraccini Valerio . . . . » 36,95
9) Basso Alessandro . . . . » 36,40
10) Minopoli Pietro . . . . » 36,30
11) Mannelli Gaspare . . . . » 36,10
12) Egidi Giovanni . . . . » 36,05
13) Comini Alfredo . . . . » 35,95
14) Di Rienzo Aldo . . . . » 35,70
15) Milillo Gianfranco . . . . » 35,65

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Fiorentino Dario . . . . punti 35,35
2. Piroddi Enzo . . . . » 34,90
3. Ruffino Alessandro . . . . » 33,50
4. Saggioro Pietro . . . . » 33,35

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1971
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 144

(8292)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. mar. ord. CC. s.p. Biasucci Pasqualino, nato il 21 marzo 1938 . . . . punti 41 —
2. mar. ord. CC. s.p. Santantonio Michele, nato il 3 agosto 1935 . . . . » 40,80
3. mar. capo CC. s.p. Pellegrino Vincenzo, nato il 22 ottobre 1931 . . . . » 40,60
4. mar. capo CC. s.p. Sanfilippo Salvatore, nato il 27 novembre 1935 . . . . » 40 —
5. mar. capo CC. s.p. Biale Anselmo, nato il 30 luglio 1934 . . . . » 38 —
6. mar. ord. CC. s.p. Petrocelli Antonio, nato l'8 aprile 1936 . . . . » 37,90
7. mar. capo CC. s.p. Franco Luigi, nato il 4 novembre 1935 . . . . » 36,45
8. mar. capo CC. s.p. Zoppini Alberto, nato il 3 ottobre 1933 . . . . » 36,30
9. mar. ord. CC. s.p. Barone Orfidio, nato il 5 luglio 1931 . . . . » 35,50
10. mar. ord. CC. s.p. Lauricella Luigi, nato il 22 aprile 1932 . . . . » 35,30
11. mar. capo CC. s.p. Del Maestro Vittorio, nato il 14 febbraio 1937 . . . . . . » 35,20
12. mar. ord. CC. s.p. Orlandi Enzo, nato il 13 gennaio 1937 . . . . » 34,90
13. mar. ord. CC. s.p. Iacovino Michele, nato il 28 settembre 1933 . . . . » 34,50
14. mar. ord. CC. s.p. Sorrenti Saverio, nato il 27 dicembre 1937 . . . . » 34,50
15. mar. capo CC. s.p. Giambartolomei Mauro, nato il 18 ottobre 1932 . . . . . » 34,30
16. mar. ord. CC. s.p. De Cristofaro Adolfo, nato il 16 settembre 1935 . . . . . . » 34,25
17. mar. capo CC. s.p. Fae Franco, nato il 9 aprile 1931 » 34 —
18. mar. capo CC. s.p. Pighini Giancarlo, nato il 5 luglio 1931 » 32,75
19. mar. ord. CC. s.p. Calandra Marco, nato il 25 marzo 1936 » 32,30
20. mar. capo CC. s.p. Calabrese Amedeo, nato il 23 maggio 1931 . . » 32,20

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Biasucci Pasqualino . punti 41 —
2) Santantonio Michele . » 40,80
3) Pellegrino Vincenzo » 40,60
4) Sanfilippo Salvatore . » 40 —
5) Biale Anselmo . . . . punti 38 —
6) Petrocelli Antonio . . . . » 37,90
7) Franco Luigi . . . . » 36,45
8) Zoppini Alberto . . . . » 36,30

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Barone Orfidio . . . . punti 35,50
2. Lauricella Luigi . . . . » 35,30
3. Del Maestro Vittorio . . . . » 35,20
4. Orlandi Enzo . . . . » 34,90
5. Iacovino Michele, nato il 28 settembre 1933 » 34,50
6. Sorrenti Saverio, nato il 7 dicembre 1937 » 34,50
7. Giambartolomei Mauro . . . . . . » 34,30
8. De Cristofaro Adolfo . . . . . . » 34,25
9. Fae Franco . . . . » 34 —
10. Pighini Giancarlo . . . . » 32,75
11. Calandra Marco . . . . » 32,30
12. Calabrese Amedeo . . . . » 32,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1971
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 145

(8293)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1971, n. **21.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 17903 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) L. 330.000.000.

In aumento:

Cap. 11101 - Spese per il Consiglio regionale L. 330.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 agosto 1971

GIAGU DE MARTINI

(8224)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1971, n. 22.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1970, n. 118, relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 15319 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 26 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1970, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1970, n. 118, concernente il prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, a favore del capitolo 15319 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 agosto 1971

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1971, n. 23.

Agevolazioni ai comuni, alle province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per l'assunzione diretta di pubblici servizi. Norme aggiuntive alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9. Abrogazione delle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 26 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono:

a) realizzare complessi organici di opere pubbliche, attuare interventi a favore dell'edilizia economica e popolare e relative opere di urbanizzazione;

b) acquisire le aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto al punto *a*).

Per i comuni della provincia di Nuoro il limite di popolazione e portato a 7.000 abitanti.

La popolazione dei comuni deve considerarsi quella residente calcolata dall'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre 1970.

E' da considerarsi complesso organico, ai fini degli interventi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), ogni insieme di opere comunque rivolto al conseguimento di finalità di interesse locale, deliberato dai rispettivi consigli comunali. Il complesso organico può anche consistere in opere di completamento intese ad assicurare l'efficienza di servizi comunali determinati e può altresì comprendere le pertinenze e le opere accessorie di abbellimento, ritenute utili per il conseguimento delle finalità anzidette.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore delle province per la sistemazione delle strade provinciali nonchè delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e per la realizzazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui alla presente legge potranno essere utilizzate dai comuni o dalle province, singoli o riuniti in consorzio, per procedere all'assunzione diretta di pubblici servizi, ivi compresi quelli di trasporto, urbani ed extraurbani, secondo le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del regolamento approvato con il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

Le sovvenzioni possono essere altresì utilizzate per il riscatto degli impianti da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di cui al comma precedente, nonchè per le spese per nuovi impianti e ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.

Le sovvenzioni per l'assunzione diretta di pubblici servizi, compresi quelli di trasporto urbani ed extraurbani, possono essere utilizzate dai comuni, dalle province o da consorzi da essi costituiti, anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati ad imprenditori privati, per la determinazione del valore di rilievo si osservano le norme contenute per i riscatti nella legge e nel regolamento di cui al precedente primo comma.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate in copia le deliberazioni divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 4.

Ai fini della presente legge sono considerate valide le domande e le deliberazioni presentate ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2.

Art. 5.

Le sovvenzioni annue ai comuni e alle province sono assegnate nella misura stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

Le sovvenzioni debbono essere utilizzate dagli enti beneficiari sulla base di un apposito programma quinquennale approvato dai rispettivi consigli provinciali o comunali. Il programma, nell'ambito del quinquennio, è suscettibile di variazioni introdotte con motivata deliberazione degli stessi organi.

Il programma e le eventuali variazioni debbono essere comunicati all'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 7.

All'approvazione tecnica dei progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi da essi costituiti, provvederanno — fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato — le competenti sezioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali avvalendosi dei propri uffici tecnici, di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

Con identica procedura sono approvate tutte le varianti ai progetti anche se non comportano aumenti di spesa.

I progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni e delle province, di importo superiore a lire 100.000.000, debbono riportare il parere favorevole del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

Il parere di cui al precedente comma è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore al limite suindicato, salvo

che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima sul quale il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.

Non è necessario provocare un nuovo parere per aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge e di quelle previste dagli articoli 3, 4 e 13 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 8.

Le sovvenzioni stabilite nell'allegata tabella sono erogate annualmente agli enti locali interessati entro il mese successivo a quello di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione della legge di approvazione del bilancio regionale e per il 1971 entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Le somme così erogate costituiscono deposito con vincolo di destinazione specifica a sensi dell'art. 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 197.

Gli interessi maturati sui depositi di cui al precedente comma e le eventuali economie realizzate nell'esecuzione delle opere si intendono attribuiti all'ente locale, che potrà utilizzarli previa modifica od integrazione del programma di cui all'art. 6 della presente legge.

Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi di singole opere o di lotti funzionali delle stesse, i comuni e le province beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge possono contrarre, con istituti autorizzati all'esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a cinque anni utilizzando, in tutto o in parte, le quote di finanziamento loro attribuite sui fondi della presente legge come quote di ammortamento dei predetti mutui.

Per l'assunzione degli impegni di spesa relativi alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 9.

L'ammontare della spesa per l'esecuzione delle opere ammesse a finanziamento ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge è comprensivo di un compenso forfettario per spese generali di progettazione, direzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo dei lavori.

L'importo corrispondente a detto compenso, da computarsi sull'importo lordo dei lavori progettati e da comprendersi fra le somme a disposizione dei singoli progetti, sarà direttamente gestito con vincolo di destinazione dall'ente locale interessato ed è stabilito nella seguente misura:

8,50 per cento per i progetti sino a lire 50.000.000;

8,00 per cento per i progetti oltre a lire 50.000.000 e sino a lire 100.000.000;

7,50 per cento per i progetti oltre lire 100.000.000 e sino a lire 200.000000;

6,50 per cento per i progetti oltre lire 200.000.000 e sino a lire 300.000.000;

5,50 per cento per i progetti oltre lire 300.000.000 e sino a lire 500.000.000;

5,00 per cento per i progetti da lire 500.000.000 a lire 1.000 milioni;

4,00 per cento per i progetti oltre lire 1.000 milioni.

Una aliquota pari ad un quinto del compenso concesso rimane vincolata presso il tesoriere dell'ente locale sino all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 10.

Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente legge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni.

La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi provinciali o comunali.

Il collaudo delle opere è effettuato a cura dell'Amministrazione regionale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.

E' in facoltà dell'Assessorato regionale competente di disporre eventuali accertamenti in corso d'opera, circa la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 11.

Le amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate ad eseguire i lavori da realizzarsi con le sovvenzioni di cui alla presente legge in amministrazione diretta nei limiti di cui allo articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, assicurando ai lavoratori occupati i salari contrattuali.

Art. 12.

Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e qualora l'Amministrazione regionale non possa provvedere direttamente, i progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni e delle province debbono riportare il parere del genio civile, competente per territorio, se il loro importo superi:

a) lire 8.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti;

b) lire 15.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;

c) lire 25.000.000, quando si tratti di province o di comuni capoluoghi di provincia.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale al bilancio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 i distinti capitoli per l'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Con lo stesso procedimento è autorizzato il trasferimento ai distinti capitoli di cui al comma precedente, istituiti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971, delle somme autorizzate per l'esercizio stesso a far capo ai capitoli 26525-*ter*, 26525-*quater*, 26540 e 26541 istituiti con i provvedimenti conseguenti all'attuazione degli articoli 8 e 10 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate.

In aggiunta alle somme di cui al comma precedente e col medesimo procedimento, è autorizzata l'eliminazione dal conto dei residui dei capitoli 26525-*ter* e 26525-*quater* degli importi in precedenza stanziati a termini dell'art. 11, della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, sostituito dall'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnati, nonchè la reiscrizione degli importi stessi nella competenza dell'esercizio finanziario 1971, in conto dei capitoli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Per la concessione ai comuni, singoli o riuniti in consorzio, delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di:

lire 6.929.274.733 per l'esercizio 1971
lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1972
lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1973
lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1974
lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1975.

Per la concessione alle province, singole o riunite in consorzio tra loro e con comuni, delle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di:

lire 3.261.655.608 per l'esercizio 1971
lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1972
lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1973
lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1974
lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1975.

Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1971 rispetto a quelle autorizzate per lo stesso esercizio con il primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e con i provvedimenti conseguenti all'attuazione degli articoli 8 e 10 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate, determinate in lire 2.152.926.946 si fa fronte mediante l'impiego di una corrispon-

dente quota dello stanziamento del capitolo 27901 — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative — dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970. Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio, confluirà detta somma di lire 2.152.926.946, al fine dell'adeguamento dei capitoli istituiti col procedimento di cui al precedente art. 13.

Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 rispetto a quelle autorizzate per gli stessi esercizi con il primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e non impegnate, determinate in lire 2.292.626.900 per ciascun esercizio finanziario dal 1972, al 1975, si fa fronte per lire 715.000.000 mediante annullamento degli stanziamenti dei capitoli 21504, 21505, 23503, 24503, 25502, 25503, 26504, 26506, 26518 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e per lire 1.577.626.900 con l'aumento del gettito delle imposte di fabbricazione.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9, e 15 aprile 1971, n. 2, fatta eccezione per le norme relative all'amministrazione straordinaria dell'autoservizio urbano di Sassari di cui agli articoli 1 e 11 della citata legge regionale 15 aprile 1971, n. 2.

Rimangono tuttavia validi gli impegni finanziari e gli altri provvedimenti assunti in attuazione di dette leggi.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce ad ogni effetto le ripartizioni di fondi già disposte a norma dell'art. 6 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 agosto 1971

DEL RIO

TABELLA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AGLI ENTI LOCALI AMMESSI AI BENEFICI DELLA PRESENTE LEGGE.

COMUNI (art. 1 e 3 della legge)	Anno 1971	Anni dal '72 al '75 (per ciascun anno)
Cagliari	1.520.068.720	988.643.372
Assemini	140.452.297	49.178.580
Carbonia	470.340.259	164.686.988
Guspini	140.946.231	39.753.166
Iglesias	166.593.749	91.843.908
Oristano	339.884.565	119.008.663
Quartu S. Elena	200.293.010	120.698.791
S. Antioco	154.947.376	54.253.949
Selargius	70.000.000	70.000.000
Villacidro	159.945.680	56.004.076
Sassari	1.175.542.199	411.609.471
Alghero	145.102.862	95.649.091
La Maddalena	131.718.276	46.120.411
Olbia	258.723.470	90.590.562
Ozieri	125.515.510	46.641.545
Portotorres	150.074.493	52.547.738
Sorso	121.547.940	42.559.324
Tempio Pausania	163.965.686	57.411.661
Nuoro	393.986.963	252.974.735
Bosa	241.493.260	84.557.503
Dorgali	209.608.180	73.393.121
Macomer	56.120.102	38.901.474
Oliena	196.926.613	68.952.742
Siniscola	195.477.292	68.445.270

Amministrazioni provinciali
(articoli 2 e 3 della legge)

Cagliari	1.583.074.935	723.342.620
Sassari	829.654.693	524.073.868
Nuoro	848.925.980	416.273.599

DEL RIO

(8225)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.